



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI
CAMPOSAMPIERO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 27/4/2011
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 5/7/2016

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

di CAMPOSAMPIERO

INDICE

Titolo 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – IL PRESIDENTE

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

CAPO IV – LE COMMISSIONI

Titolo 2 – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Titolo 3 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

CAPO IV – VOTAZIONI

CAPO V – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

CAPO VI – VIDEORIPRESE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Titolo 4 – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal presente Regolamento che attua quanto dispongono l'Ordinamento delle autonomie locali e lo Statuto comunale.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere consultivo del Segretario generale o, in caso di assenza, del Vicesegretario generale.

2. Quando il presente Regolamento indica i Consiglieri assegnati, si intendono i Componenti del Consiglio Comunale incluso il Sindaco

3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale e depositate presso l'ufficio protocollo del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio comunale incarica immediatamente il Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali di istruire la pratica con il suo parere e quello della Commissione consiliare competente e sottopone la stessa, senza ritardo, alla Conferenza dei Capigruppo.

5. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Segretario generale o in caso di assenza del Vicesegretario, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che decide a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

7. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

CAPO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio, dopo la convalida degli eletti, elegge tra i Consiglieri comunali non componenti la Giunta, il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio come indicato all'art. 23 dello Statuto. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Al termine dello scrutinio del ballottaggio è proclamato Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. A seguito di dimissioni, revoca o altre sopravvenute cause, il Consiglio elegge il Presidente nella prima seduta utile.

2. Successivamente il Consiglio comunale elegge con unica votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Vicepresidente tra i consiglieri non componenti la Giunta. In caso di parità è eletto Vicepresidente il Consigliere più anziano d'età. A seguito di dimissioni, revoca o altre sopravvenute cause il Consiglio elegge il Vicepresidente nella prima seduta utile.

3. Il Presidente per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio di Segreteria Generale.

ART. 4 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. I compiti ed i poteri del Presidente sono disciplinati dall'art. 23 dello Statuto e dal presente Regolamento.

2. Il Presidente decide, sentiti il Segretario Generale ed i capigruppo, sulle questioni attinenti il funzionamento dell'assemblea non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari.

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

1. La composizione dei gruppi consiliari e la designazione dei Capigruppo è disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Un gruppo può anche essere formato da un solo consigliere, quando risulti unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario generale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio. Con la stessa modalità dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario generale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un nuovo gruppo che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario generale da parte dei consiglieri interessati.

5. Ai Capigruppo viene data comunicazione dell'elenco delle delibere di Giunta comunale nonché trasmessa copia delle deliberazioni del Consiglio comunale.

6. I gruppi consiliari possono riunirsi nei locali messi a disposizione dal Comune per le attività di mandato, previa richiesta da depositare presso l'ufficio di Segreteria almeno un giorno lavorativo antecedente la riunione e compatibilmente con la disponibilità dei locali.

ART. 6 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, costituita da tutti i Capigruppo. La presiede il Presidente del Consiglio comunale o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente o un delegato.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque quando lo richieda, con nota scritta e motivata, un singolo capogruppo o il Sindaco. La Conferenza è riunita nei dieci giorni successivi alla richiesta.

3. La Conferenza dei capigruppo viene informata in merito a problematiche peculiari di pertinenza del Consiglio comunale, contribuisce a determinare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro argomento proposto dal Presidente, attinente all'organizzazione dei lavori del Consiglio o delle Commissioni, che non sia già definito dal presente regolamento. Esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal Consiglio comunale con appositi incarichi.

4. Le sedute sono segrete. Il Presidente designa, fra i componenti, un Segretario per la verbalizzazione.

5. Alle riunioni possono essere invitati i responsabili di servizio competenti sulle materie in discussione e il Segretario generale. Essi assistono tecnicamente il Presidente ed intervengono per esprimere pareri o fornire chiarimenti. Alla riunione possono partecipare il Sindaco o un suo delegato.

6. I Capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei consiglieri. Agli assenti l'informazione sarà data mediante l'inoltro del verbale della riunione.

8. Ciascun membro esprime un voto con valore pari al numero dei Consiglieri componenti il proprio gruppo. La proposta è approvata quando ottiene la maggioranza del valore rappresentato dai voti espressi. Il Presidente non vota, ma è validamente rappresentato dal Capogruppo di appartenenza.

9. Qualora la conferenza non si sia riunita validamente, il Presidente può ugualmente adottare gli atti di sua competenza relativi ai lavori del Consiglio.

CAPO IV- LE COMMISSIONI

ART. 7 – COSTITUZIONE, COMPITI E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla sua prima seduta e per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti. In caso di comprovata sopravvenuta necessità, è possibile procedere alla istituzione di commissioni permanenti anche successivamente a tale limite.

2. Il numero di commissioni e le competenze di ciascuna sono stabilite dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Le commissioni decadono con la decadenza del Consiglio comunale.

4. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni consultive e di studio provvedendo all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio ad esse sottoposti ed hanno potestà di iniziativa per la discussione e presentazione di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Gli argomenti da trattare in Consiglio comunale saranno comunicati ai Presidenti delle commissioni da parte del Presidente del Consiglio.

5. Le commissioni permanenti sono costituite da cinque consiglieri comunali di cui almeno due in rappresentanza della minoranza, su designazione dei singoli gruppi consiliari. Al fine di garantire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in Consiglio, fermo restando il criterio della proporzionalità, il numero dei componenti può essere elevato in modo da consentire la più ampia partecipazione.

6. I componenti sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte pervenire da ciascun capogruppo.

7. I Commissari hanno il dovere di partecipare alle sedute della commissione di cui di cui fanno parte. Coloro che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive della

commissione oppure a sei consecutive anche giustificate, sono dichiarati decaduti dalla carica di Commissario, salvo quanto previsto al comma 9. Il giustificato motivo è la dichiarazione di impedimento resa per iscritto o verbalmente al Presidente del Consiglio, fino al giorno successivo la seduta della commissione.

8. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza indica, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante al Presidente del Consiglio comunale, che procede alla sostituzione nella prima seduta utile del Consiglio.

9. In caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere del suo Gruppo, che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

10. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale non possono essere componenti delle commissioni.

11. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio o l'Assessore competente per materia hanno diritto, e se richiesto dal Presidente, l'obbligo di partecipare alle commissioni, senza diritto di voto, per relazionare su argomenti di loro pertinenza. Analogo obbligo fa carico, ove richiesto, agli Assessori, ai Dirigenti e ai Responsabili degli uffici. Alle sedute partecipano altresì, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche ed eventuali esperti per specifica materia a discrezione del Presidente della commissione. I soggetti di cui al precedente comma possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione, come può essere convocato chiunque il Presidente della commissione ritenga utile sentire.

ART. 8 – PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente e il Vicepresidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di nomina dei componenti della Commissione stessa.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando le date delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Sulla ammissibilità della richiesta decide il Presidente.

5. La convocazione della commissione è spedita dall'ufficio di Segreteria generale, su disposizione del Presidente almeno cinque giorni prima della riunione. Gli argomenti da esaminare in commissione possono essere approfonditi presso gli uffici competenti. Della convocazione viene data comunicazione anche al Sindaco ed all'assessore competente. La convocazione avviene anche tramite fax o posta elettronica per quei Consiglieri che abbiano dato il consenso, con le modalità indicate per la convocazione del Consiglio Comunale. La ricevuta di recapito fa fede dell'avvenuta comunicazione.

6. In casi straordinari d'urgenza, la convocazione può essere effettuata dal Presidente prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'art. 57 del regolamento ed inoltre quando si trattino argomenti che successivamente saranno esaminati dal Consiglio in seduta pubblica.

3. Il Sindaco può assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio delle competenze per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.

4. Le decisioni della Commissione sono valide allorché raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti.

5. Le Commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando la materia all'ordine del giorno sia di interesse comune.

6. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono ordinariamente svolte da un membro della commissione medesima, designato dal Presidente. Delle sedute viene redatto il verbale sommario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 – COMMISSIONI D' INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, può istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia e/o di indagine, come previsto dall'art. 25 dello Statuto.

2. Le Commissioni, la cui composizione è stabilita dal Consiglio, devono essere composte almeno da un Consigliere designato da ciascun gruppo consigliere.

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della

Giunta, del Collegio dei Revisori del conto, del Difensore civico, del Segretario generale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate, fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

4. La deliberazione che nomina la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, il termine per concludere e riferire al Consiglio comunale, nonché la pubblicità o meno delle sue riunioni. Le riunioni sono comunque segrete nel caso di indagini su persone. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente incaricato dal Presidente del Consiglio comunale.

5. E' eletto Presidente della Commissione il consigliere di minoranza che otterrà più voti. La votazione del Presidente, riservata esclusivamente ai Consiglieri di minoranza, avviene per scrutinio palese.

6. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.

7. Nella relazione al Consiglio il Presidente della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per questi ultimi è mantenuto il segreto d'ufficio.

8. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva alla presentazione della relazione da parte del Presidente della Commissione, ne prende atto, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito alle iniziative che gli stessi riterranno di assumere.

9. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario generale per la conservazione nell'archivio dell'Ente.

10. Alle Commissioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 11 – COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di materie importanti o di particolari questioni o problemi, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività nonché il numero dei componenti.

2. Ad esse possono essere aggregate persone particolarmente esperte nella materia oggetto di trattazione.
3. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
4. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

TITOLO 2 – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 12 - ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio comunale adotta la prescritta deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'Ordinamento degli Enti locali, procedendo alla loro surrogazione, con il procedimento previsto dal T.U.E.L. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sia stata sollevata una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di cessazione successivamente alla prima adunanza, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando chi nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento, come al comma precedente.

ART. 13 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. Il Consigliere comunale è tenuto a giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio, anche ai fini dell'inserimento nel verbale.
2. È prevista la decadenza dalla carica di Consigliere per ingiustificata assenza a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.

3. Il Segretario Generale, rilevato che un Consigliere é rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente.

4. La proposta di decadenza, a firma del Presidente, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere interessato assegnandogli un termine non inferiore a giorni dieci per presentare per iscritto le cause giustificative.

5. Il Consiglio comunale si pronuncia in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con atto motivato, la decadenza. In tal caso procede, nella stessa seduta pubblica, alla surrogazione del Consigliere decaduto.

6. In caso di sospensione della carica di Consigliere comunale disposta dal Prefetto, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza termina di diritto con la cessazione della sospensione.

Art. 14 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. La surrogazione viene effettuata dal Consiglio comunale come indicato all'art. 38 del T.U.E.L. entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, attribuendo il seggio vacante al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante

ART. 15 - CESSAZIONE DALLA CARICA

1. In tutti gli altri casi di cessazione dalla carica di Consigliere comunale, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 16 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I diritti dei Consiglieri sono indicati all'art. 43 del T.U.E.L. e all'art.18 dello Statuto e disciplinati dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette ai Responsabili degli uffici e dei servizi competenti per l'istruttoria e l'acquisizione dei relativi pareri ai sensi di legge e ne informa il Sindaco e il Segretario generale. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale, dandone altresì comunicazione al Consiglio. Diversamente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, nella prima seduta utile, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale spetta altresì al Sindaco, alla Giunta comunale e alle Commissioni permanenti.

5. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 17 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle notizie e informazioni a tal fine utili e a quanto può essere funzionale allo svolgimento dei loro compiti e alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico-amministrativa del Comune. Secondo quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.E.L. e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, i Consiglieri per esercitare tale diritto devono rappresentare nella richiesta l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'esercizio del mandato elettivo.

La richiesta di informazioni e notizie deve essere formulata per iscritto all'Ufficio che detiene i documenti a cui esse si riferiscono. L'ufficio è tenuto a dare risposta scritta nei cinque giorni successivi all'istanza, qualora le informazioni si riferiscano ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Negli altri casi il termine è di 15 giorni.

2. Il diritto di accesso è esercitato con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui sopra per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta. I Consiglieri perciò hanno il diritto anche al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta, dei verbali delle commissioni consiliari e comunali, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. La richiesta deve essere motivata e vanno indicate le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato.

3. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato e il Presidente del Consiglio, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. La consegna della documentazione avviene mediante il suo deposito, in formato digitale, su area Web riservata, accessibile al singolo Consigliere. Detta consegna si considererà avvenuta a tutti gli effetti al momento del deposito stesso, mediante contestuale invio di comunicazione via PEC.

5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio, sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del Dirigente, non si opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale. In tal caso il Consigliere può richiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

ART. 18 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale di cui fanno parte.

2. Nel caso siano impossibilitati a partecipare, sono tenuti a comunicarlo preventivamente al Presidente, fornendo una motivazione per giustificare l'assenza. E' facoltà del Presidente accettare giustificazioni pervenute entro le 24 ore successive alla seduta.

3. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario generale perché sia presa nota a verbale.

ART. 19 - INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, eccezionalmente in forma orale, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio. La presentazione può avvenire direttamente nel corso della seduta, oppure può essere richiesta la protocollazione e l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La presentazione non può durare più di tre minuti.

4. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interrogazione o fornire la risposta, questa si intende ritirata e non potrà essere riproposta durante la medesima sessione.

5. Il Sindaco o per esso l'Assessore preposto alla materia a cui si riferisce l'interrogazione può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta all'adunanza successiva, o di riservarsi di rispondere per iscritto.

6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.

7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.

8. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro possono essere trattate contemporaneamente, secondo la valutazione del Presidente del Consiglio. Resta salvo comunque il diritto di replica di ciascun consigliere interrogante.

9. Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. Questa sarà inviata al domicilio dell'interrogante o consegnata durante l'adunanza del Consiglio Comunale, se convocato entro 30 giorni, e ne potrà essere data lettura durante la seduta consiliare stessa.

10. Ciascun Consigliere non può argomentare più di tre interrogazioni o interpellanze per ogni seduta del Consiglio.

ART. 20 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e della Giunta oppure circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

2. Le modalità di presentazione delle interpellanze sono le stesse previste per le interrogazioni.

3. Dopo la lettura durante la seduta del Consiglio comunale, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti.

4. Il Sindaco o per esso l'Assessore preposto alla materia a cui si riferisce l'interpellanza può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta all'adunanza successiva, o di riservarsi di rispondere per iscritto.

5. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, esclusivamente le ragioni per quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto. A nessun altro Consigliere è concesso intervenire. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.

6. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di presentazione e quello di replica competono ad uno solo di essi, di norma al primo firmatario.

7. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente di decadenza dell'interpellanza.

ART. 21 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione del Consiglio comunale su un determinato argomento riservato dalla legge alla competenza del Consiglio stesso su questioni inerenti la comunità locale o sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta.

2. La mozione è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno nella prima seduta utile.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è letta e illustrata, all'occorrenza, da uno solo di essi e per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di una unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti ciascuno, il Sindaco, gli Assessori e un Consigliere per gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, che comunque vanno effettuati sul documento conclusivo da votare.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore.
8. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
9. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

ART. 22 - MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine, che può essere presentata verbalmente da ciascun consigliere al Presidente nel corso della seduta, riguarda sia il funzionamento interno dell'organo collegiale, cioè questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, sia la competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione e consiste nel richiamo al rispetto delle suddette disposizioni.
2. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese previo eventuale intervento di un solo oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

ART. 23 - RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione consiste nell'invito che il Consigliere rivolge al Sindaco o all'Assessore delegato per l'adozione di determinati provvedimenti. Per lo svolgimento di una raccomandazione il Consigliere non potrà parlare più di cinque minuti.
2. Il Sindaco dichiara se la Giunta ritenga di accogliere o meno la raccomandazione, esponendone brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di intervenire.

3. Le raccomandazioni sopra oggetti non iscritti all'ordine del giorno devono essere fatte in principio di seduta; quelle relative agli oggetti all'ordine del giorno devono essere fatte durante la discussione dell'oggetto.

ARTICOLO 24 - LIMITAZIONI

1. Non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni nelle adunanze di discussione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, del Piano Regolatore comunale e delle sue varianti ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno la conferenza dei Capigruppo.

2. Non vengono prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che, a discrezione del Presidente, fossero concepite in termini sconvenienti, offensivi o poco rispettosi.

3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze può avvenire in sedute del Consiglio Comunale convocate allo scopo, le quali possono avere luogo anche in assenza del numero legale, trattandosi di lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale.

ART. 25 - EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Presidente trasmette la proposta con i relativi emendamenti agli uffici competenti i quali ne curano in via d'urgenza l'istruttoria, che dovrà essere depositata agli atti 24 ore prima del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Presidente può consentire la presentazione e sottoporre all'esame del Consiglio comunale, proposte di emendamenti presentati per iscritto oltre i termini di cui al precedente punto.

4. Il presentatore ha diritto di illustrare l'emendamento per non più di cinque minuti.

5. Se si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Consiglio comunale può decidere di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza.

6. Gli emendamenti che modifichino l'aspetto tecnico della proposta o che comportino variazioni di spesa debbono riportare i pareri e le attestazioni di copertura finanziaria previsti dalla normativa e quindi devono essere presentati almeno 2 giorni prima del giorno dell'adunanza.

ART. 26 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili, motivando succintamente in merito, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente.
6. Gli ordini del giorno devono essere discussi nel corso del primo Consiglio non ancora convocato alla data di presentazione.

CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 27 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Consiglieri comunali obbligati ad astenersi si assentano dall'aula e ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per chi lo sostituisce, che vengono in tal caso sostituiti da un Consigliere nominato dal Sindaco.

4. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si rinvia alle disposizioni di Legge.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge.

ART. 29 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

1. Nei casi in cui la Legge e lo Statuto riservino espressamente al Consiglio comunale la nomina di Rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2. Nei casi in cui sia previsto espressamente che la nomina avvenga su designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei Rappresentanti.

3. Nel caso in cui il Rappresentante nominato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 30 - RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale".

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 31 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

ART. 32 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza, come stabilito dall'art. 41 del T.U.E.L. e all'art. 21 dello Statuto, il Consiglio comunale procede a:

- a) convalida degli eletti;
- b) surroga degli eletti che risultino ineleggibili o che abbiano presentato le proprie dimissioni;
- c) giuramento del Sindaco;
- d) comunicazioni del Sindaco in ordine alle nomine della Giunta e del Vicesindaco;
- e) elezione del Presidente del Consiglio comunale;
- f) elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale;
- g) elezione della Commissione Elettorale comunale.

ART. 33 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Il Sindaco, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 22 dello Statuto, dopo il suo insediamento presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale può formulare integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti.

ART. 34 - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente, previa intesa col Sindaco.

2 Il Consiglio comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri Comunali alle Commissioni consiliari permanenti.

4. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma precedente.

5. La modifica dell'ordine di discussione dei punti dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. Quando il Consiglio comunale viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri o del Sindaco, le questioni da essi proposte hanno priorità su tutte le altre.

ART. 35 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1.L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio devono apparire sul sito internet del Comune, e devono essere esposti all'Albo Pretorio e nei luoghi e locali pubblici possibilmente almeno cinque giorni prima della seduta. Sarà garantita l'affissione almeno in un punto della frazione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 36 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della Sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

ART. 37 - AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, viene recapitato al Consigliere Comunale mediante invio a casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso l'indirizzo assegnato a ciascun Consigliere Comunale dall'Amministrazione, ovvero dallo stesso depositato con apposita dichiarazione scritta.

2. La consegna dell'avviso di convocazione a mezzo PEC si intende effettuata, a tutti gli effetti, nella data indicata nella ricevuta di consegna trasmessa, attraverso il sistema gestionale, al mittente. La consegna verrà comunque integrata mediante l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei Consiglieri, ovvero mediante l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC.

3. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica mediante sistema di Posta Elettronica Certificata non potesse aver luogo e sia necessario garantire i termini di convocazione, la consegna degli inviti potrà avvenire indifferentemente:

a) all'indirizzo di posta elettronica non certificata (*e mail*) eventualmente indicato dal Consigliere, oppure a mezzo telefax: in tali casi la consegna si considererà avvenuta a tutti gli effetti al momento della spedizione;

b) mediante messo notificatore: in tal caso alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile; in caso di irreperibilità del Consigliere, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

4. Ai Consiglieri che ne facciano espressa richiesta viene comunque garantita la accessibilità informatica presso un ufficio della segreteria.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per la consegna dell'avviso di convocazione delle Commissioni Consiliari.

6. La consegna delle proposte di deliberazione consiliare e di ogni altro atto che debba essere inviato ai Consiglieri Comunali avviene mediante il loro deposito, in formato digitale, su area Web riservata, accessibile al singolo Consigliere. Detta consegna si considererà avvenuta a tutti gli effetti al momento del deposito stesso, mediante contestuale invio di comunicazione via PEC. Ove per cause di forza maggiore il deposito su area Web riservata non potesse aver luogo, la consegna avverrà nelle forme e nei modi di cui al precedente comma 3.

7. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione e fino all'assegnazione della casella PEC di cui al comma 1, devono designare un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Presidente provvede a far recapitare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata o altra forma di comunicazione indicata al comma 3.

ART. 38 - AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione, nei quali non si computa il giorno di consegna dell'avviso.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione, accompagnato dalla/e proposta/e di delibera.

3. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non fosse contenuta la data della seconda convocazione, il relativo avviso dovrà essere consegnato almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione di seconda convocazione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo, e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 39 - LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede Municipale, oppure, in casi particolari stabiliti dal Presidente, presso altra struttura pubblica o privata esistente sul territorio comunale ed eccezionalmente fuori di esso.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed attrezzata in modo da garantire ai Consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario generale. Uno spazio apposito deve essere riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni fuori della sede comunale il Presidente del Consiglio comunale deve darne notizia al pubblico almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune ed in altri luoghi pubblici.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della Sede e/o del Palazzo Municipale, vengono esposte la bandiera nazionale, la bandiera europea e la bandiera della Regione Veneto.

ART. 40 - SESSIONI

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. È sessione ordinaria quella in cui il Consiglio comunale è chiamato a deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli equilibri di bilancio e sul rispetto del patto di stabilità. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui vengono trattate le proposte di deliberazione inerenti agli atti fondamentali quali: le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e sul rispetto del patto di stabilità, ancorché il relativo ordine del giorno preveda ulteriori argomenti.
3. È sessione straordinaria qualsiasi altra riunione del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o del Sindaco.
5. È sessione d'urgenza quella in cui il Consiglio comunale viene riunito quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 41 - ADUNANZE

1. Le adunanze possono essere di prima o seconda convocazione. L'avviso di convocazione può indicare sia la data di eventuale prosecuzione della prima convocazione, come pure quella di

seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 42 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, è validamente costituito se intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, incluso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente dichiara aperta la seduta appena è presente il numero legale dei Consiglieri. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatato il non raggiungimento del numero dei componenti il Consiglio necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando alla seconda convocazione, alla data (giorno e ora) eventualmente già fissata nell'avviso di prima convocazione. Verificatasi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti. In caso diverso, la seconda convocazione sarà comunicata a tutti i Consiglieri secondo le modalità previste.
4. I componenti il Consiglio che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che procede alla verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti che il numero dei componenti il Consiglio è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino ad un massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei componenti il consiglio presenti al momento della chiusura della riunione.
5. In caso di sospensione o interruzione della riunione, il Presidente non sarà tenuto a comunicare ai componenti il consiglio assenti la data della prosecuzione qualora questa sia indicata nell'avviso di convocazione già ricevuto.

ART. 43 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non sia potuta aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data, o nel caso di sessione che si sviluppi in più giornate già indicate nell'avviso di convocazione.

2. L'adunanza di seconda convocazione, che deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione e comunque entro il decimo giorno successivo a quello di prima convocazione, fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad una precedente di prima convocazione andata deserta o interrotta per il venir meno del numero legale.

3. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita, in base all'art.38 del T.U.E.L., purché intervengano un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

4. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

5. Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione è stabilito dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

8. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente del Consiglio comunale sentita l'Assemblea. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo.

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 44 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ostative.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento

dell'Amministrazione comunale, consentendo al Sindaco di effettuare brevi comunicazioni al riguardo senza aprire il dibattito in merito.

ART. 45 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ART. 46 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula un numero di Consiglieri sufficiente per la validità della seduta. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 47 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Le votazioni sono valide anche con la presenza di due scrutatori.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 48 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.

3. Se un Consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio comunale alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio comunale l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta: la proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta, provvedendo all'allontanamento dall'aula a mezzo della forza pubblica o degli Agenti di Polizia locale in servizio. Successivamente può riprendere i lavori della seduta.

5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 49 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, avere il volto scoperto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Il pubblico non ha diritto alla parola.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale o di altra Forza dell'Ordine.

4. La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il posto e dichiara sospesa la riunione fino a quando non lo riprenda. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 50 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno,

2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

3. Prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente può concedere la parola per celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza e per non oltre cinque minuti.

4. Le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e le raccomandazioni sono svolte, secondo tale ordine, all'inizio della seduta. Nel caso di sedute convocate in più giorni, le raccomandazioni, le interrogazioni e le interpellanze si svolgeranno solo nel primo dei suddetti giorni.

5. Le mozioni d'ordine, riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza.

6. La durata della presentazione e trattazione delle interrogazioni e interpellanze non potrà occupare più di sessanta minuti per seduta.

ART. 51 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI

1. Il Sindaco o l'Assessore competente illustra la proposta di deliberazione, dando al Consiglio tutte le informazioni relative.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere, quando non diversamente previsto dal presente regolamento, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti complessivi per chiarire la proposta e rispondere alle osservazioni dei Consiglieri.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei Consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione e nel richiedere la parola, i loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. La dichiarazione di voto sarà sinteticamente riportata nel verbale, a meno che il Consigliere non consegna al Presidente copia scritta della propria dichiarazione affinché sia riportata integralmente.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, programmi di opere pubbliche, piani regolatori generali e loro varianti.

9. I Gruppi consiliari hanno facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione motivata della trattazione dell'argomento. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la sospensione per rispondere sull'esito della stessa.

ART. 52 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni.

3. La durata massima degli interventi è determinata dal presente regolamento. E' facoltà del Presidente, anche su richiesta congiunta dei Capigruppo, decidere per il prolungamento del tempo

di trattazione nel caso si verifichi la necessità di favorire la comprensione o il chiarimento dell'argomento, rimanendo comunque entro un tempo massimo di quindici minuti.

4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare anche dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 53 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando prima o durante la discussione viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di determinate scadenze. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio comunale decide sulla scadenza della stessa.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 54 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione.

ART. 55 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.

3. Dopo un secondo richiamo, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 56 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 57 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, o quando sussistano ragioni tali che possano compromettere la riservatezza del singolo o dei Gruppi.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Generale nonché personale dipendente del Comune di assistenza ai lavori del Consiglio, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Non si dà luogo a registrazione e il Segretario generale verbalizza in sintesi gli interventi. I verbali delle sedute segrete sono sottratti al diritto d'accesso, esclusi i Consiglieri, e riportano gli argomenti trattati per sintesi con esclusione di ogni riferimento al nominativo degli intervenuti.

ART. 58 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta può chiedere la convocazione dell'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi particolari, così come previsto dal presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Prefettura, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche religiose e sindacali e chi sia ritenuto comunque interessato ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 59 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. Può essere coadiuvato da altri impiegati con l'incarico di prendere le note per la compilazione del verbale che potrà essere redatto da dipendenti comunali sotto la diretta responsabilità del Segretario generale.

2. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario per il solo suddetto argomento sono svolte dal Vicesegretario, se presente, o da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

3. Il Presidente può chiedere al Segretario di intervenire per fornire informazioni o chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione. sia per esprimersi in ordine alla conformità degli argomenti medesimi ai principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 60 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare al tavolo della presidenza i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, componenti tecnici di commissioni, revisori dei conti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 61 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Il Presidente può fissare l'ora entro la quale si concludono le adunanze. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.
3. Il Consiglio può decidere nel corso della seduta di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti in discussione.

CAPO IV - LE VOTAZIONI

ART. 62 - SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire per appello nominale o mediante scrutinio segreto.
2. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento dispongano diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la validità delle votazioni.

ART. 63 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) richieste di non trattare l'argomento o di rinviarlo ad altra seduta (questione pregiudiziale o sospensiva) che si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
- b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può decidere di votare separatamente ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati votati per parti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

3. Le dichiarazioni di voto vanno rese solo dopo le votazioni per parti del provvedimento proposto, dopo gli emendamenti votati e dopo la votazione per singoli articoli.

4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati, salvo che per il richiamo al regolamento in ordine alle modalità ed alla regolarità della votazione.

ART. 64 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano peralzata di mano o a mezzo sistema di rilevazione automatica e/o elettronica.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Con il sistema di rilevazione automatica e/o elettronica le votazioni avvengono contestualmente.

3. Accertato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché prima della proclamazione del risultato. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

ART. 65 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando prescritto dalla Legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 66 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata quando sia espressamente previsto dalla Legge o dallo Statuto. Negli altri casi in cui il Consiglio debba esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, la decisione di procedere alla votazione segreta viene presa, su proposta del Presidente, a votazione palese a maggioranza.

2. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

3. Per le votazioni segrete si utilizzano schede predisposte dall'Ufficio di Segreteria, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro del Comune.

4. Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure la propria manifestazione di assenso o di dissenso circa l'oggetto della votazione e ripone la scheda piegata nell'apposita urna.

5. Quando la Legge, gli Statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, le nomine stesse sono votate separatamente dai consiglieri appartenenti rispettivamente al gruppo di maggioranza e al gruppo di minoranza, con voto limitato ad uno. In caso di parità di voti utili risulta eletto il candidato più anziano di età.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

7. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, a cura del Segretario generale, salvo diversa determinazione.

ART. 67 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente che dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta, oppure proclama i nominativi degli eletti

2. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede una speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende

approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, superi di una unità il totale dei votanti.

3. I Consiglieri che si astengono dal voto, o che non depositano la scheda nell'urna in caso di votazione segreta, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

5. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione, per una sola volta, del voto nella stessa seduta, su proposta del Presidente, alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.

7. Nel caso di nomine di persone, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

8. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, quali i provvedimenti obbligatori, una deliberazione respinta alla prima votazione o non approvata alla seconda non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva.

9. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo la venuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO V –VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 68 - REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale, redatto a cura del Segretario generale dà resoconto, per riassunto, della seduta del Consiglio comunale.
2. L'adunanza potrà essere registrata via audio integralmente come supporto istruttorio ai fini della redazione del verbale da parte del Segretario generale.
3. I verbali di adunanza devono necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
 - a) tipo di seduta e modalità di convocazione;
 - b) data e luogo della riunione;
 - c) indicazione dell'ordine del giorno;
 - d) numero di consiglieri presenti ed assenti;
 - e) nominativo del Presidente dell'assemblea e quello del Segretario generale e degli scrutatori;
 - f) testo delle proposte di deliberazione;
 - g) pareri obbligatori e l'attestazione della copertura finanziaria, quando necessaria;
 - h) resoconto per riassunto della seduta, riportando i motivi principali della discussione, le proposte di emendamento ed integralmente, la parte dispositiva anche mediante mero richiamo di quella indicata nella proposta di deliberazione;
 - i) sistemi di votazione;
 - l) dichiarazioni di voto, numero dei votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;
 - m) nominativi dei contrari e degli astenuti.
4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri devono essere riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascuno degli intervenuti nella discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale solo se resi sotto dettatura oppure fornendo, dopo la lettura, il relativo testo scritto al Segretario durante la seduta del Consiglio, comprese le proposte e le dichiarazioni di voto.
- 4 bis. Gli interventi, le dichiarazioni e la discussione, nel caso di registrazione audio, vengono integralmente riportati nella deliberazione di approvazione dei verbali adottata nella prima seduta successiva a quella a cui si riferiscono.
5. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, dei nominativi dei Consiglieri intervenuti, senza indicare particolari relativi alle persone e non è consentita la registrazione della seduta.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario generale.

ART. 69 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

1. Copia dei verbali delle adunanze viene depositata in Segreteria, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoposti ad approvazione di norma nella prima seduta utile successiva al loro deposito in Segreteria.
3. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Ciascun Consigliere può chiedere che sia rettificata la parte del testo del verbale che non ritiene riportare fedelmente la seduta: sulla proposta di emendamento si pronuncia il Consiglio comunale a maggioranza, senza discussione.
4. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile del Servizio di Segreteria.

CAPO VI – VIDEORIPRESE E DIFFUSIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 70 – SCOPO DELLE RIPRESE

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. A tal fine è consentita l'effettuazione di videoriprese delle sedute pubbliche del Consiglio comunale secondo le modalità previste dal presente regolamento
3. Non è consentito effettuare videoriprese dei lavori del Consiglio quando questi si svolgano nel corso di sedute segrete.

ART. 71 – AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE

1. E' facoltà del Presidente autorizzare, di volta in volta, sentiti i Capigruppo, la videoripresa delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e stabilire le modalità con cui queste vengono effettuate e diffuse.
2. La decisione, presa di norma in sede di convocazione del Consiglio, deve essere notificata facendone menzione negli avvisi di convocazione. Eccezionalmente l'autorizzazione può essere concessa o revocata fino ad un'ora prima dell'inizio di seduta.

3. Le riprese sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale, con mezzi e personale propri, compatibilmente con le risorse a disposizione.

4. In casi particolari, il Presidente, sentito il Capigruppo, ha facoltà di autorizzare la ripresa da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, motivando la decisione per iscritto.

5. Il Presidente del Consiglio, prima dell'appello, avverte il pubblico e i Consiglieri delle riprese televisive e della modalità di ripresa e di diffusione delle relative immagini.

ART. 72 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

2. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso l'immagine del Consigliere dovrà essere oscurata. I consiglieri non possono impedire che la propria voce, durante i lavori del Consiglio, sia in qualsiasi forma diffusa.

ART. 73 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI

1. Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa. In nessun caso potranno essere ripresi minori.

2. Durante le riprese ai Consiglieri è fatto esplicito divieto di fare riferimento a condizioni di salute ovvero ad altri dati definiti sensibili riguardanti qualsiasi persona ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, salvo che non lo ritengano indispensabile per l'espletamento del proprio mandato. In tal caso, però, sono tenuti a preavvisare il Presidente, che provvederà a rendere segreta la seduta.

3. Il Presidente potrà far interrompere le riprese televisive ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti presenti o degli argomenti oggetto del dibattito e comunque in qualsiasi occasione lo ritenga opportuno.

ART. 74 - DIFFUSIONE DELLE RIPRESE

1. Le riprese potranno essere diffuse in tempo reale, durante lo svolgimento della seduta (*streaming*) sulla rete Internet, oppure registrate e trasmesse in differita attraverso l'inserimento del filmato sul sito Internet del Comune.

ART. 75 - LIMITI DI TRASMISSIONE

1. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare i filmati delle sedute del Consiglio in assenza di specifica autorizzazione scritta del Presidente.
2. Sono vietati tagli o modifiche cronologiche degli interventi.
3. E' vietata la diffusione di parti o "spezzoni" delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e verrà pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, ai soli fini della sua pubblicità.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento per le adunanze del Consiglio comunale, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre 1970 e quindi approvato dalla G.P.A. il 10 febbraio 1971 al n. 44423 di reg.

ART. 77 – PUBBLICIZZAZIONE

1. Copia del Regolamento verrà pubblicata sul sito Internet del Comune e sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.